

ARTICOLO 128

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di vendita di beni stipulati da un professionista con un consumatore, con i quali il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di un bene al consumatore verso il corrispettivo di un prezzo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì ai contratti di permuta e di somministrazione, nonché ai contratti di appalto, d'opera e a tutti gli altri contratti a titolo oneroso, conclusi da un professionista con un consumatore, con i quali il professionista si obbliga a fornire al consumatore un bene da fabbricare o produrre. La disciplina trova applicazione indipendentemente dalla rilevanza assunta, nell'economia del contratto, dalla prestazione di servizi rispetto alla fornitura dei beni, così come dalla circostanza che i materiali per fabbricare o produrre i beni vengano forniti dal professionista ovvero, in tutto o in parte, dal consumatore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai contratti con i quali un professionista attribuisce a un consumatore un diritto reale o personale di godimento su di un bene per una durata non inferiore ai due anni dalla consegna, verso il corrispettivo di un prezzo.

4. Se, con i contratti di cui ai commi precedenti, il professionista che fornisce il bene si impegna altresì all'erogazione di servizi post-fornitura, la disciplina del presente capo si applica all'intero contratto, indipendentemente dalla rilevanza assunta dalla prestazione del servizio nel programma contrattuale.

5. Nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi in favore di un consumatore, ove il professionista trasferisca a quest'ultimo la proprietà di beni strumentali all'espletamento del servizio, le disposizioni del presente capo si applicano limitatamente alla fornitura dei beni.

6. Ai fini del presente capo si intende per:

a) venditore: il professionista che conclude il contratto con il consumatore.

b) bene:

i) qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, sia nuovo che usato, tranne l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in volume delimitato e in quantità determinata, e l'energia elettrica;

ii) qualsiasi bene mobile, sia nuovo che usato, che incorpora o è interconnesso...

7. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla vendita forzata e alle altre vendite ordinate o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche quando i beni siano venduti mediante delega ai notai.

ARTICOLO 129

Conformità al contratto

1. I beni di consumo sono conformi al contratto se al momento della consegna sussistono, ove pertinenti, le seguenti circostanze:

a) corrispondono a quanto pattuito nel contratto di vendita, in particolare in relazione al tipo, alla quantità, alla qualità e alle altre caratteristiche descritte, tra le quali la funzionalità, la compatibilità l'interoperabilità, l'idoneità ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e la fornitura di eventuali accessori, istruzioni e aggiornamenti;

b) corrispondono alla descrizione e possiedono la qualità di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

e, ove non diversamente specificato nel contratto ed espressamente accettato dal consumatore,

c) sono idonei agli scopi per i quali si impiegano beni dello stesso tipo;

d) sono consegnati con gli accessori, l'imballaggio e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi;

e) sono della quantità e possiedono la qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto anche conto delle dichiarazioni pubbliche, in particolare di quelle espresse nella pubblicità e nell'etichetta, fatte al riguardo dal venditore, da altri soggetti della catena commerciale, compreso il produttore, o da persone ad essi comunque collegate.

2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui alla lett. e) del comma precedente se dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente conoscere della dichiarazione pubblica in questione, o che la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto con modalità analoghe a quelle in cui è stata resa, o che comunque la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica.

3. Nel caso di beni che devono essere installati, l'errata installazione del bene è considerata difetto di conformità se l'installazione è prevista nel contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità. Se nel contratto è pattuita invece l'installazione ad opera del consumatore, il difetto di conformità sussiste se l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione date dal venditore o dal fornitore del contenuto o servizio digitale.

4. Nel caso di beni con elementi digitali il venditore è comunque tenuto a notificare e fornire al consumatore gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari per mantenere la conformità del bene. Se il contratto prevede un unico atto di fornitura del contenuto o servizio digitale andranno assicurati gli aggiornamenti per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in base alla tipologia e alla funzione dei beni ed elementi digitali, alle circostanze e alla natura del contratto. Se il contratto prevede invece una fornitura continuativa del contenuto digitale, andranno assicurati gli aggiornamenti per il periodo di due anni dall'inizio della fornitura o per il tempo maggiore indicato nel contratto.

5. Il venditore non è responsabile per il difetto di conformità derivante unicamente dalla mancata installazione entro un termine ragionevole degli aggiornamenti di cui al comma precedente, se ha notificato al consumatore la disponibilità dell'aggiornamento esplicitando le conseguenze della mancata installazione e se la mancata o errata installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze nelle istruzioni fornitegli.

ARTICOLO 128-BIS

Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto, che soddisfano, in quanto applicabili, i requisiti previsti dagli articoli 129 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 129-bis.

Il bene è conforme al contratto quando è privo sia di difetti materiali che di difetti giuridici. (Sussiste un difetto di conformità anche in caso di consegna di un bene diverso da quello venduto.)

ARTICOLO 129-BIS

Se una restrizione conseguente a una violazione dei diritti di un terzo impedisce o limita l'uso del bene in virtù dell'articolo 129, il consumatore dispone dei rimedi per difetto di conformità previsti dall'articolo 130.

In particolare, sussiste una restrizione conseguente a una violazione dei diritti di un terzo in caso di: i) violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui; ii) consegna di un bene altrui o parzialmente altrui; iii) consegna di un bene gravato da diritti reali o personali di un terzo opponibili al consumatore; e iv) consegna di un bene gravato da garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro.

In caso di vendita di un bene altrui o parzialmente altrui, ovvero in caso di vendita di un bene gravato da garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, qualora il venditore non abbia fatto acquistare al consumatore la proprietà del bene entro il termine stabilito o entro un termine ragionevole, ovvero qualora il consumatore abbia subito l'evizione totale o parziale del bene, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita e al risarcimento del danno. È fatto salvo il caso in cui la vendita sia stata convenuta a rischio e pericolo del consumatore, nel qual caso il venditore non è tenuto ad alcuna garanzia.

ARTICOLO 130

Consegna di un bene diverso, garanzia per difetto di conformità e prescrizione dei rimedi attribuiti al consumatore [attuazione degli artt. 10 e 12, nonché 8, dir. 2019/771/UE e accorpamento degli attuali artt. 130, comma 1, e 132 cod. cons.]

1. Se il venditore consegna un bene diverso da quello pattuito oppure appartenente a un genere differente, si applicano le disposizioni dell'art. 61.

2. Il venditore garantisce al consumatore l'immunità del bene da qualsiasi difetto di conformità, incluso se derivante da diritti a favore di terzi, che sussiste al momento della consegna del bene e che si manifesta entro i due anni successivi. Fatto salvo l'articolo comma 3, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

3. Se il contratto di vendita ha ad oggetto beni con elementi digitali e prevede la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitali per un periodo di tempo, il venditore garantisce anche l'immunità del bene da qualsiasi difetto di conformità del contenuto o del servizio digitali che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per un periodo superiore a due anni, il venditore garantisce l'assenza di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito in esecuzione del contratto di vendita. Gli aggiornamenti previsti dall'articolo non determinano il decorso di un nuovo periodo di durata.

4. Il bene è difforme anche in caso di errata installazione effettuata dal venditore, o comunque posta dal contratto a suo carico, oppure effettuata dal consumatore a causa dell'inadempimento dell'obbligo di fornire istruzioni adeguate da parte del venditore del bene o del fornitore del contenuto o del servizio digitale.

5. In presenza di un difetto di conformità il consumatore può avvalersi dei rimedi attribuiti dall'articolo ... I rimedi devono essere esperiti nel termine di due anni dalla manifestazione del difetto di conformità. Il termine è interrotto anche con atto stragiudiziale, purché rivestito della forma prescritta dall'articolo 1219, comma 1, del codice civile, e con l'atto di avvio di uno dei procedimenti di composizione alterativa delle controversie.

6. Il consumatore decade dai rimedi attribuiti dall'articolo ... se non denuncia il difetto di conformità al venditore entro due mesi dalla scoperta mediante comunicazione che contiene soltanto l'indicazione dell'esistenza del difetto. La previsione è inderogabile. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto di conformità.

7. Nonostante la prescrizione, il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto può far valere i rimedi scaturenti dalla garanzia, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima del decorso di due anni dalla consegna.

8. Se il bene venduto è usato, i termini di durata e di prescrizione di cui ai commi primo, secondo e terzo possono essere limitati dalle parti in misura comunque non inferiore ad un anno.

9. Il venditore garantisce al consumatore anche l'immunità del bene sostituito da qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro i due anni successivi alla consegna del bene sostituito. Il venditore garantisce l'immunità del bene riparato soltanto dai difetti di conformità oggetto di

riparazione o dipendenti da questa manifestatisi entro i due anni successivi alla restituzione del bene al consumatore.

ARTICOLO 131

Onere della prova ed esclusione della garanzia [attuazione degli artt. 11 dir. e 7, par. 4 e 5, 2019/771/UE]

1. Il venditore non è liberato dalla perdita o dal danneggiamento del bene avvenuti prima della consegna al consumatore o a un terzo designato e derivanti da causa non imputabile al venditore.

2. Il consumatore deve provare che il difetto di conformità si è manifestato entro due anni dalla consegna del bene o entro il periodo più lungo previsto per la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitali. Il venditore può provare che il difetto di conformità non sussisteva al momento della consegna, anche in considerazione della natura del bene o del difetto di conformità. La disposizione si applica anche al difetto di conformità dei beni con contenuti digitali.

3. Se il contratto di vendita ha ad oggetto beni con elementi digitali e prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore può altresì provare che entro tale termine il contenuto digitale o il servizio digitale erano conformi.

4. La garanzia è esclusa se il venditore prova che al momento della conclusione del contratto il consumatore è stato specificamente informato che il bene non possiede i requisiti oggettivi di conformità fissati dall'articolo, commi 1 e 3 di cui è contestata la mancanza e se il consumatore ha accettato in maniera espressa e separata l'assenza nel bene di tali requisiti oggettivi.

5. Se il contratto ha ad oggetto beni con elementi digitali, la garanzia è esclusa altresì se il venditore prova che

a) il consumatore non ha installato entro un tempo ragionevole gli aggiornamenti forniti sulla base dell'articolo, comma 3;

b) il difetto di conformità constatato dipende dal mancato o errato aggiornamento;

c) il venditore ha informato il consumatore della necessità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione;

d) la mancata o errata installazione da parte del consumatore non è dovuta a carenza o inadeguatezza delle istruzioni fornite dal venditore.

FEDERICO AZZARRI (UNIVERSITÀ DI PISA)

L'impatto delle nuove regole sulla regolamentazione del trasferimento della proprietà, del passaggio del rischio e dell'obbligazione di consegna nelle vendite b-to-c: il coordinamento con le norme di attuazione della direttiva 2011/83/UE

ARTICOLO ...

Consegna [Per mantenere la coerenza interna dell'articolazione della disciplina sulle vendite mobiliari ai consumatori (Capo I, Titolo III, Parte IV del codice del consumo), la disposizione andrebbe introdotta subito dopo la norma, o le norme, sull'obbligo di consegnare beni conformi al contratto e sui requisiti soggettivi e oggettivi di conformità]

1. Salvo diversa pattuizione delle parti, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore, o a un terzo dallo stesso designato, e include anche la consegna degli accessori, delle istruzioni e degli eventuali documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa.

3. Se il professionista non adempie l'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. Quando il contratto abbia ad oggetto beni che il professionista si è espressamente obbligato ad acquistare, a fabbricare o a produrre appositamente per il consumatore, e che non possono essere dal professionista riutilizzati senza una perdita significativa, il consumatore, in caso di inadempimento dell'obbligazione di consegna entro il termine pattuito o il termine di cui al comma 1, invita il professionista a effettuare la consegna entro un termine supplementare adeguato alle circostanze. Se il termine scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il consumatore può recedere immediatamente dal contratto, senza assegnare al professionista un termine supplementare, e salvo il risarcimento del danno, se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se, prima della conclusione del contratto, il consumatore ha informato il professionista che la consegna dei beni entro o a una certa data è fondamentale per il suo interesse alla prestazione, ovvero;

c) se, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna dei beni deve ritenersi ugualmente fondamentale per l'interesse del consumatore.

6. Qualora il consumatore receda dal contratto ai sensi dei commi 3, 4, e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del medesimo.

7. È fatta salva per il consumatore la facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 del codice civile, nonché di costituire in mora il professionista e di agire per l'adempimento.

ARTICOLO ...

Passaggio del rischio [Per ragioni di coerenza analoghe a quelle indicate alla nota precedente, la disposizione andrebbe posta subito dopo la norma dedicata alla consegna]

1. Il rischio del perimento o del deterioramento del bene, per causa non imputabile al professionista, si trasferisce al consumatore con la consegna della cosa.

2. Quando il contratto prevede a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione del bene, il rischio della perdita o del danneggiamento, per causa non imputabile al professionista, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso della cosa. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

ARTICOLO ...

Norme abrogate [Da inserire in chiusura del decreto legislativo di recepimento della dir. 2019/771]

1. Sono abrogati il comma 1 dell'art. 60, l'art. 61 e l'art. 63 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

[“SOLUTIO MAIOR”]

ARTICOLO 130

Diritti del consumatore

[1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.]

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore, dopo la denuncia del difetto ai sensi dell'art. 132 ter, deve consentire al venditore di rendere il bene conforme entro un tempo ragionevole, tenuto conto delle circostanze e degli interessi delle parti.

3. A tal fine, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto all'altro, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) della possibilità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

4. Il venditore può rifiutare di rendere il bene conforme se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se importano costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 3, lett. a) e b).

5. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione o non l'ha effettuata ai sensi dell'art. 130 bis, comma 3 e 4, oppure è stato rifiutato il ripristino ai sensi dell'art. 130 bis, comma 2;

b) il venditore ha rifiutato di rendere i beni conformi, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) il bene è ancora difettoso o si è manifestato un nuovo difetto di conformità, o un notevole inconveniente, dopo il tentativo del venditore di ripristinare la conformità;

d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;

e) il venditore ha dichiarato, o risulta dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un termine ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

6. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

7. Il consumatore può rifiutare il pagamento del prezzo, o di una parte di esso, se il venditore non adempie agli obblighi che gli incombono in virtù del contratto. Tuttavia, non può rifiutare il pagamento se, tenuto conto delle circostanze, il rifiuto è contrario a ragionevolezza.

8. Il venditore non è responsabile del difetto di conformità manifestatosi nel bene consegnato al consumatore se prova che tale difetto è causalmente imputabile ad una condotta tenuta dal consumatore posteriormente alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 130-BIS

Riparazione e sostituzione del bene

1. La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate:

a) senza spese per il consumatore;

b) entro un tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato del difetto ai sensi dell'art. 130, c. 2;

c) senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

2. Il consumatore può rifiutare il ripristino della conformità nel caso in cui risulti evidente che non possa avvenire nel rispetto dei presupposti di cui al comma 127.

3. Le spese di cui al comma 1, lett. a), si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo quelli relativi alla spedizione, alla mano d'opera e ai materiali, comprese le spese di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Il consumatore deve riconsegnare al professionista il bene nel quale si sia manifestato il difetto di conformità nel luogo stabilito dal contratto, onde consentirne la riparazione o la sostituzione; ove non diversamente pattuito, il bene dev'essere riconsegnato nello stesso luogo in cui era stato consegnato al consumatore in esecuzione del contratto di vendita.

Il professionista è legittimato a sospendere l'esecuzione delle prestazioni necessarie per ripristinare la conformità del bene al contratto fino a quando non sia stata adempiuta l'obbligazione di riconsegna di cui al presente comma. Il consumatore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per adempiere l'obbligazione di riconsegnare il bene al professionista ai fini del ripristino della conformità al contratto.

5. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora sia necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'accollo delle spese di rimozione o installazione.

6. Le spese necessarie per mettere a disposizione il bene al fine del ripristino sono anticipate dal venditore, ove possibile, altrimenti sono rimborsate dallo stesso al consumatore. Il consumatore può rifiutare di ricevere in consegna il bene riparato o sostituito se contemporaneamente il venditore non provvede ad offrirgli il rimborso delle spese sostenute per mettere il bene a sua disposizione.

7. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso della cosa nel periodo che precede la sostituzione.

8. Il consumatore, se il venditore non provvede alla riparazione o alla sostituzione in tempi ragionevoli, può eseguire il ripristino della conformità personalmente, o incaricare un terzo, a spese del venditore, dandone immediata notizia al venditore.

[“SOLUTIO MINOR”]

ARTICOLO 130

Diritti del consumatore

[1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.]

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto all'altro, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza spese per il consumatore, entro un termine ragionevole dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

4. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolar modo alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

5. Il venditore può rifiutarsi di rendere il bene conforme se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se importano costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lett. a) e b).

6. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi del comma 3, oppure ha rifiutato di rendere i beni conformi, ai sensi del comma 5;

b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità;

c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;

d) il venditore ha dichiarato, o risulta dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

7. Un difetto di conformità di lieve entità non dà diritto alla risoluzione del contratto. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

8. Il consumatore può rifiutare il pagamento del prezzo, o di una parte di esso, se il venditore non adempie agli obblighi che gli incombono in virtù del contratto. Tuttavia, non può rifiutare il pagamento se, tenuto conto delle circostanze, il rifiuto è contrario a ragionevolezza.

9. Il consumatore deve riconsegnare al professionista il bene nel quale si sia manifestato il difetto di conformità nel luogo stabilito dal contratto, onde consentirne la riparazione o la sostituzione; ove non diversamente pattuito, il bene dev'essere riconsegnato nello stesso luogo in cui era stato consegnato al consumatore in esecuzione del contratto di vendita. Il consumatore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per adempiere l'obbligazione di riconsegnare il bene al professionista ai fini del ripristino della conformità al contratto.

10. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora sia necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'accollo delle relative spese di rimozione o installazione.

ARTICOLO 130

Diritti del consumatore

[...]

5. Il consumatore può, a sua scelta, ridurre proporzionalmente il prezzo, ai sensi dell'art. 130 ter, o risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 130 quater, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione o non l'ha effettuata ai sensi dell'art. 130 bis, comma 3 e 4, oppure ha rifiutato il ripristino ai sensi dell'art. 130 bis, comma 2;

b) il venditore ha rifiutato di rendere i beni conformi, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) il bene è ancora difettoso o si è manifestato un nuovo difetto di conformità, o un notevole inconveniente, dopo il tentativo del venditore di ripristinare la conformità;

d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;

e) il venditore ha dichiarato, o risulta dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un termine ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

6. La risoluzione del contratto è esclusa se il difetto di conformità è di lieve entità, avuto riguardo all'incidenza del difetto sul valore della cosa o sull'idoneità della stessa all'uso, da valutarsi tenuto conto anche dell'uso specifico che il consumatore intende fare della cosa ai sensi dell'art. 129. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

7. [omissis]

8. Il consumatore non può esercitare i diritti previsti dal presente articolo quando i difetti del bene siano dovuti esclusivamente al suo comportamento.

ARTICOLO 130-TER

Riduzione del prezzo

1. Il consumatore esercita il diritto di ridurre il prezzo a mezzo di una dichiarazione unilaterale diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di ridurre il prezzo. La riduzione del prezzo dovuto, nella misura prevista dal comma 2, si verifica di diritto quando il venditore perviene a conoscenza della dichiarazione del consumatore.

2. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore subita dal bene a causa del difetto di conformità rispetto al valore che il bene avrebbe posseduto, al tempo della conclusione del contratto, qualora esso fosse stato conforme.

3. Se il consumatore manifesta la volontà di ridurre il prezzo in misura diversa da quella risultante dall'applicazione del criterio dettato al comma 2, la riduzione del prezzo ha luogo in detta misura soltanto se il venditore dichiara di accettare la quantificazione; in assenza di accettazione della quantificazione da parte del venditore, la riduzione ha comunque luogo nella misura prevista al comma 2.

4. Se, dopo il manifestarsi del difetto e la sua comunicazione al venditore, questi offre al consumatore la riduzione del prezzo, il consumatore rimane libero di avvalersi della sostituzione, della riparazione o, se non esclusa, della risoluzione, ma, qualora accetti la proposta del venditore, il prezzo si riduce nella misura prevista dal comma 2, se il venditore non ha proceduto alla quantificazione della riduzione; altrimenti, si riduce nella misura proposta dal venditore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 33 e 143 del presente decreto legislativo.

5. Qualora il consumatore abbia già corrisposto al venditore il prezzo in misura eccedente quella ridotta ai sensi del presente articolo, il venditore deve restituire la parte di prezzo che eccede quello ridotto con il medesimo mezzo di pagamento e nella medesima valuta usata dal consumatore per il pagamento e corrispondere gli interessi dal tempo della riduzione. La restituzione della parte di prezzo che eccede quello ridotto deve avvenire entro sette giorni dal momento in cui il venditore è pervenuto a conoscenza della dichiarazione del consumatore di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, il venditore ha diritto di chiedere di esaminare il bene a proprie spese; in tal caso, entro sette giorni dal momento in cui la cosa è stata posta a disposizione del venditore per l'esame il venditore deve restituire al consumatore, a proprie spese, la cosa e la parte di prezzo che eccede quello ridotto.

6. La dichiarazione di riduzione del prezzo può essere revocata dal consumatore qualora il venditore contesti la sussistenza del difetto, il diritto del consumatore di ridurre il prezzo o la quantificazione della riduzione, ovvero comunque il venditore rifiuti di restituire la parte di prezzo che eccede quello ridotto. La revoca della dichiarazione di riduzione del prezzo può avvenire anche quando tali contestazioni e rifiuto siano univocamente desumibili dalle circostanze.

7. Qualora il bene manifesti un nuovo difetto dopo che il consumatore ha già ridotto il prezzo in conseguenza di altro difetto, il consumatore può esercitare, in relazione al nuovo difetto, i diritti previsti dall'art. 130. Se il consumatore riduce nuovamente il prezzo, la riduzione è proporzionale alla diminuzione di valore subita dal bene a causa del nuovo difetto di conformità rispetto al valore che il bene avrebbe posseduto, al tempo della conclusione del contratto, qualora esso fosse stato affetto soltanto dal difetto in relazione al quale la riduzione del prezzo ha già avuto luogo. Qualora il consumatore ottenga la sostituzione del bene con uno esente da difetti, il venditore ha diritto di pretendere il pagamento dell'intero prezzo convenuto. Qualora il consumatore risolva il contratto, il venditore è tenuto a restituire il prezzo nella misura risultante dalla riduzione.

ARTICOLO 130-QUATER

Risoluzione del contratto

1. Il consumatore esercita il diritto di risolvere il contratto a mezzo di una dichiarazione unilaterale diretta al venditore. La risoluzione si verifica di diritto quando il venditore perviene a conoscenza della dichiarazione del consumatore.

2. Il consumatore deve restituire il bene al venditore. Qualora il consumatore sostenga spese per la restituzione del bene, il venditore deve rimborsarle per intero contestualmente alla restituzione del prezzo.

3. Il venditore deve restituire il prezzo al consumatore con il medesimo mezzo di pagamento e nella medesima valuta usata dal consumatore per il pagamento e corrispondere gli interessi dal tempo della risoluzione. La restituzione del prezzo deve avvenire nel momento della restituzione del bene, se questa avvenga mediante consegna dello stesso da parte del consumatore presso la sede del venditore, ovvero entro sette giorni dal ricevimento del bene o della documentazione comprovante l'avvenuta restituzione dello stesso, se questa avvenga in ogni altra modalità.

4. Il venditore deve altresì rimborsare al consumatore le spese sostenute e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

5. La risoluzione non è esclusa dal perimento, dall'alienazione e dalla trasformazione della cosa. Se la cosa è perita in conseguenza del difetto, il consumatore ha diritto alla restituzione dell'intero prezzo; se la cosa è perita per caso fortuito o per fatto imputabile al compratore ovvero è stata alienata o trasformata, il consumatore ha diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra il prezzo pagato e il valore della cosa al tempo della risoluzione.

6. La risoluzione neppure è esclusa dal deterioramento della cosa. In tal caso, il venditore è tenuto a restituire al consumatore il prezzo pagato con decurtazione di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene a causa del deterioramento conseguente al fatto del compratore o al caso fortuito.

7. Se il difetto riguarda soltanto alcuni dei beni consegnati, il consumatore può risolvere l'intero contratto quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non lo avrebbe concluso senza la parte di beni non conformi; altrimenti, può soltanto risolvere parzialmente il contratto, in relazione ai beni non conformi.

8. La dichiarazione di risoluzione del contratto può essere revocata dal consumatore qualora il venditore contesti la sussistenza del difetto o il diritto del consumatore di risolvere il contratto. La revoca della dichiarazione di risoluzione del contratto può avvenire anche quando tali contestazioni siano univocamente desumibili dalle circostanze.

9. Le domande giudiziali di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo possono essere proposte in regime di cumulo subordinato o alternativo. Qualora il consumatore proponga giudizialmente la sola domanda di risoluzione del contratto, il giudice, all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., indica al consumatore il suo diritto di ridurre il prezzo e, ove richiesto, concede un termine per la proposizione di tale domanda.

ALBERTO VENTURELLI (UNIVERSITÀ DI BRESCIA)

I rimedi esperibili dal consumatore: il diritto al risarcimento del danno e l'exceptio inadempti contractus

[Si rinvia alla relazione]

MIRKO FACCIOLI (UNIVERSITÀ DI VERONA)

La durata della garanzia, la prescrizione dei diritti del consumatore e la denuncia del difetto di conformità

ARTICOLO 132

Durata della responsabilità del venditore e prescrizione dei diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta oggettivamente entro il termine di due anni da tale momento. Fatto salvo l'articolo (...), il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. L'esecuzione degli aggiornamenti di cui all'articolo (...) in ogni caso non comporta il decorso di un nuovo termine di responsabilità del venditore.

3. I diritti attribuiti al consumatore dall'articolo (...) si prescrivono nel termine di due anni dalla consegna del bene; il consumatore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può, tuttavia, sempre far valere i diritti medesimi, purché il difetto di conformità sia stato denunciato ai sensi dell'art. 132 *ter* e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di cui al comma 2, ma con estensione del termine di prescrizione in misura pari al periodo di durata dell'obbligo di fornitura previsto nel contratto di vendita.

4. Ogni atto di esercizio di uno dei diritti previsti dall'articolo (...), compiuto dal consumatore nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., interrompe la prescrizione anche con riguardo agli altri.

5. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore di cui al comma 1 ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

6. Qualora il difetto sia stato occultato dal venditore, anche solo tacendone in mala fede l'esistenza, il termine di cui al comma 1 non si applica e la prescrizione di cui al comma 3 rimane sospesa fino al momento della scoperta dell'occultamento del difetto da parte del consumatore.

7. Nel caso di sostituzione di cui all'articolo (...), i termini di cui ai commi precedenti decorrono nuovamente a partire dal momento della consegna al consumatore del bene attribuito in sostituzione del bene difettoso. Nel caso di riparazione di cui all'articolo (...), i termini di cui ai commi precedenti decorrono nuovamente a partire dal momento in cui il consumatore rientra in possesso del bene riparato con riguardo a difetti identici a quelli che hanno reso necessaria la riparazione nonché a difetti diversi ma provocati dall'attività di riparazione; con riguardo a difetti che non rientrano nelle suddette categorie, valgono i termini decorrenti dal momento della consegna originaria del bene.

ARTICOLO 132-BIS

Onere della prova del difetto di conformità

1. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene esistessero già a tale data. La presunzione non opera se risulta incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

3. Nel caso di beni usati, se le parti limitano la durata della responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 132, comma 5, si considera corrispondentemente ridotta anche la durata della presunzione stabilita dal primo periodo del presente comma.

4. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 132, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo. Il presente comma si applica anche agli aggiornamenti di cui all'articolo (...), fatto salvo quanto disposto nell'ultimo periodo dell'art. 132, comma 2.

ARTICOLO 132-TER

Onere di denuncia del difetto di conformità

1. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo (...) se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto; tale termine si considera rispettato con l'invio della denuncia. In ogni caso spetta al venditore l'onere di provare che la denuncia non è stata compiuta dal consumatore nel termine previsto dal periodo precedente.

2. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato, anche solo tacendone in mala fede l'esistenza.

L'art. 1512 cod. civ. è sostituito dal seguente:

Art. 1512 Cod. Civ. – Garanzia commerciale

Nel caso in cui il venditore, il produttore, o un altro soggetto facente parte della catena di distribuzione del prodotto, offrano una garanzia aggiuntiva all'acquirente trova applicazione, ove non diversamente pattuito, quanto contenuto nell'art. 133 del codice del consumo.

Modifiche al codice del consumo

ARTICOLO 12* Cod. Cons. – Definizioni [...] Garanzia commerciale

1. Qualsiasi dichiarazione con la quale il produttore o un altro soggetto facente parte della catena di distribuzione del bene acquistato dal consumatore assumano nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di rimborsargli il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

2. Qualsiasi pattuizione con la quale il venditore assuma nei confronti del consumatore, in aggiunta all'obbligo di consegnare un bene conforme al contratto di cui all'art *** e agli obblighi su di lui gravanti ex artt. cod. cons. nell'ipotesi in cui nel bene dovesse manifestarsi un difetto di conformità entro due anni dalla consegna, l'obbligo di rimborsargli il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella pattuizione o nella relativa pubblicità, disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Art. 133 Cod. Cons. – Garanzia commerciale

1. Il garante è vincolato giuridicamente nei confronti del consumatore in conformità a quanto stabilito

nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto di vendita del bene cui la garanzia commerciale si riferisce. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le

stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa pubblica, prima della conclusione del contratto.

2. Se la garanzia commerciale prevede che il bene cui si riferisce mantenga, in condizioni d'uso normale, l'idoneità ad assolvere alle funzioni e a fornire le prestazioni contemplate dal contratto di vendita per un determinato periodo di tempo successivo alla consegna, e prima della scadenza del relativo termine il bene perda in tutto o in parte la menzionata idoneità, il consumatore ha diritto quantomeno di pretendere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene ai sensi dell'art. ***. La garanzia commerciale può accordare al consumatore diritti diversi ed aggiuntivi o comunque prevedere condizioni ulteriormente favorevoli.

3. Il garante è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità che si dovesse manifestare entro due anni dal momento della manifestazione del difetto.

4. La garanzia commerciale deve essere riportata su di un supporto durevole e provata mediante siffatto supporto.

5. Il supporto durevole recante la garanzia commerciale dev'essere messo a disposizione del consumatore al più tardi nel momento in cui quest'ultimo riceve in consegna i beni cui la garanzia commerciale si riferisce.

6. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.

7. La dichiarazione di garanzia deve almeno comprendere i seguenti elementi: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono in alcun modo pregiudicati dalla garanzia commerciale;

b) nome e indirizzo del garante; c) la procedura che il consumatore deve seguire, nonché tutte le altre condizioni utili al consumatore, per ottenere l'applicazione di quanto contenuto nella garanzia commerciale; d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia commerciale;

8. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

9. In nessun caso il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente articolo pregiudica la validità e l'efficacia della garanzia commerciale.

ARTICOLO 131

Diritto di regresso

1. Se nel bene consegnato al consumatore si manifesta un difetto di conformità causalmente imputabile ad una condotta, attiva od omissiva, ivi compresa la mancata fornitura degli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'art. ..., tenuta dal produttore o da altro soggetto inserito nella catena distributiva attraverso la quale il bene è pervenuto nella disponibilità giuridica del venditore, a quest'ultimo compete, nei confronti del responsabile, il diritto di regresso di cui al comma 2, salvo che l'esistenza del difetto fosse a lui nota o non potesse da lui essere ragionevolmente ignorata all'epoca della stipulazione del contratto di vendita con il consumatore.

2. Il venditore del quale il consumatore abbia fatto valere la responsabilità per il difetto di conformità manifestatosi nel bene ricevuto in consegna ha il diritto al rimborso delle somme erogate per adempiere alle obbligazioni di cui risultava gravato nei confronti del consumatore in seguito all'esercizio dei diritti a quest'ultimo spettanti in ragione del difetto di conformità, anche a titolo risarcitorio, purché direttamente conseguenti al difetto stesso.

3. Grava sul venditore finale l'onere di fornire la prova delle prestazioni eseguite per soddisfare le pretese spettanti al consumatore che abbia esercitato nei suoi confronti i diritti di cui è divenuto titolare in ragione del difetto di conformità. Grava sul soggetto nei confronti del quale il venditore eserciti il diritto di regresso l'onere di provare che il difetto di conformità manifestatosi nel bene acquistato dal consumatore non è causalmente imputabile ad una sua condotta ovvero era conosciuto o conoscibile dal venditore all'epoca della stipulazione del contratto di vendita con il consumatore.

4. Il diritto di cui al comma 3 si prescrive nel termine di un anno, decorrente dalla data in cui il venditore ha completato l'esecuzione delle prestazioni dovute al consumatore in seguito all'esercizio dei diritti a quest'ultimo spettanti in ragione del difetto di conformità.

5. E' nullo il patto contrario o la rinuncia al diritto di regresso ove realizzi un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192.

ARTURO MANIACI (UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO)

I limiti posti all'autonomia privata e le conseguenze del relativo superamento: la «non vincolatività» delle pattuizioni di deroga in peius stipulate anteriormente alla comunicazione del difetto di conformità

ARTICOLO 134

Carattere imperativo delle disposizioni

1. Sono nulle le pattuizioni, le clausole e le dichiarazioni unilaterali, anteriori alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, che abbiano come oggetto o per effetto l'esclusione o la limitazione dei diritti riconosciuti al consumatore dal presente titolo. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle pattuizioni relative a qualità o caratteristiche del bene divergenti rispetto ai requisiti oggettivi di conformità, di cui il consumatore sia stato specificamente informato e che abbia accettato al momento della conclusione del contratto con una dichiarazione espressa e separata, nonché alle pattuizioni, alle clausole e alle dichiarazioni unilaterali, contestuali alla conclusione del contratto, con cui si limita la durata della responsabilità del venditore di beni usati ad un periodo di tempo inferiore a due anni, ma in ogni caso non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 132, 5° comma. Tali pattuizioni, clausole o dichiarazioni unilaterali sono comunque soggette alla disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

TOMMASO DALLA MASSARA (UNIVERSITÀ DI VERONA)

Le vendite di beni di consumo e le disposizioni generali del Codice civile in materia di garanzia per vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio: concorso o alternatività?

ARTICOLO 135

Esclusione della tutela in base ad altre disposizioni

Entro l'ambito dei rapporti disciplinati dal codice del consumo, sono esclusi i diritti fondati sulla presenza di difetti materiali del bene venduto che sarebbero attribuiti al compratore da altre norme dell'ordinamento giuridico, in specie dagli artt. 1490 e 1497 del codice civile.